

Proc. n. 424-1/2025 RG

Sentenza 27/2025

Repertorio 291/2025

Liquidazione 29/2025

Controllata



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI ROMA  
SEZIONE XIV CIVILE

nella persona dei seguenti magistrati:

Presidente  
Giudice  
Giudice relatore

nel procedimento iscritto al n. 424-1/2025 R.G. ha pronunciato la  
presente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto, con atto depositato il 10.03.2025 da:

avente ad oggetto: liquidazione controllata del sovraindebitato.

**MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE**

1.

Con ricorso depositato il 10.03.2025 in uno a relativa documentazione  
con l'assistenza dell' 'OCC Protezione Sociale Italiana – Segretariato  
Sociale di Roma',

affermando la ricorrenza dei presupposti previsti dagli  
artt. 268 e 270 d. l.vo 12.01.2019 n. 14 (in seguito: CCII) e di versare  
in condizione di sovra indebitamento, ha chiesto di dichiarare aperta la  
procedura di liquidazione del proprio patrimonio ai sensi dell'art. 270  
CCII, procedendo alla nomina del liquidatore giudiziale nella persona  
del gestore della crisi, e alla pronunce  
accessorie, indicando:

- quali risorse attive l'importo mensile di euro 371,22 'da versarsi dalla  
debitrice ... per 36 mensilità' ovvero la differente somma determinata ai  
sensi dell'art. 268 CCII dal tribunale e i proventi traibili da 'vendita  
dell'autovettura per euro 10.481,00

secondo i parametri 'vendita della partecipazione societaria  
pari al 25% del capitale sociale in per un  
valore nominale di euro 2.250,00; 'vendita della partecipazione  
societaria pari al 25% del capitale sociale in per un  
valore nominale di euro 5.000,00, stimando un complessivo attivo di  
euro 31.394,92 e un soddisfo creditorio pari al 4% del relativo importo  
complessivo;

- il passivo in complessivi euro 748.068,76 di cui: euro 426.302,25 in  
favore di euro 134.912,36 in favore di a titolo di  
'fideiussione per ; euro 21.482,35 in favore di  
in forza di 'decreto ingiuntivo euro  
15.493,00 in favore di in forza di 'decreto ingiuntivo  
euro 10.886,1 in favore di  
per 'fideiussione per euro 65.950,26  
in favore di per 'fideiussione

euro 63.292,73 in favore di

per euro 9.749,00 in favore di per 'finanziamento personale';

2.

Accede al ricorso 'relazione ex art. 269 comma 2 Codice della Crisi e dell'Insolvenza' a firma del designato gestore della crisi,

che si è conclusivamente espressa rassegnando 'giudizio positivo in merito alla ragionevole fattibilità del piano su cui si basa la proposta di liquidazione'.

3.

Sentito il relatore ed esaminati gli atti, rileva, il collegio, che sussiste la competenza di questo tribunale a deliberare la proposta istanza poiché la ricorrente, come comprovato da relativa certificazione anagrafica in atti rilasciata il \_\_\_\_\_ dalla competente civica amministrazione, ha la propria residenza \_\_\_\_\_, e ciò ne radica la cognizione deliberativa ai sensi degli articoli 27 comma 2 e 268 comma 1 CCII.

Osserva, poi, il tribunale che dalla relazione stilata dal gestore della crisi emerge che parte del debito a carico della ricorrente ha casuale inerenza al pregresso esercizio di attività imprenditoriale in relazione alla quale l'autorità erariale procedeva a relativo avviso di accertamento.

Tuttavia, risultando tale attività d'impresa cessata nell'anno 2006, come accertato dal gestore della crisi e riportato nella relativa relazione e ciò, a mente dell'articolo 33 CCII osta effetto preclusivo al possibile avvio di concorrente procedura di liquidazione giudiziale.

4.

Tanto premesso, ritiene il collegio che, nel caso di specie, sussistano tutti gli elementi richiesti dall'art. 270 CCII perché possa dichiararsi l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio della ricorrente poiché:

-dalla disamina degli atti del procedimento unitario non risulta pendente, quanto all'istante, domanda di avvio di procedura alcuna tra quelle disciplinate dal titolo IV CCII;

-la ricorrente, alla luce della pertinente asseverazione resa dall'OCC nella relazione ex art. 269 comma 3 CCII, ha illustrato esaurientemente la propria situazione reddituale, patrimoniale e finanziaria da cui dovrebbero essere tratte le risorse attive da destinare alla composizione della debitoria ed emerge, inoltre, l'esistenza di condizione di sovradebitamento, ex art. 2 comma 1 lett. c) CCII, costituente necessario presupposto per l'avvio della postulata apertura, tenuto conto dell'ammontare delle passività e della inadeguatezza degli attivi del patrimonio a farvi fronte;

Per quel che concerne la determinazione dell'importo eventualmente ritraibile dall'emolumento stipendiale da sottrarre alla liquidazione perché necessario per finalità di mantenimento deve escludersi che, contrariamente a quanto indicato dalla ricorrente, possa intervenire nella presente sede autorizzazione a trattenimento di relativi importi per le cifre indicate in ricorso e la relativa quantificazione viene rimessa a successiva determinazione del designando giudice delegato essendosi, peraltro, la ricorrente rimessa al riguardo a relativa decisione del tribunale.

**P.Q.M.**

letti gli articoli 268 e seguenti del d. l.vo 12.01.2019 n. 14:  
-dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni della

- nomina giudice delegato
- nomina liquidatore il gestore della crisi nella persona ai sensi dell'art. 270, comma 2 lett. b) CCII;
- rimette al giudice delegato, all'esito di interlocuzione con la ricorrente e l'OCC la quota parte dell'emolumento stipendiale mensile da sottrarre alla liquidazione;
- ordina alla ricorrente il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
- assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del ricorrente e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni sessanta entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata ovvero, in mancanza, con le forme previste dall'articolo 10 comma 3 CCII, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
- dispone a cura del liquidatore l'inserimento della presente sentenza nel sito internet di questo tribunale;
- ordina a cura del liquidatore la trascrizione della sentenza presso gli uffici pubblici competenti in tema di pubblicità;
- dispone ai sensi degli articoli 150 e 270 comma V CCII che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare possa essere iniziata o proseguita sui beni interessati dalla presente procedura;
- dispone che la presente sentenza venga notificata alla ricorrente, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26 marzo 2025

Il giudice estensore

Il Presidente